



Rete Ferroviaria Italiana  
03/02/2006  
RFI-DTC\A0011\PI\2008\0000211

Direzione Tecnica  
il Direttore

**DIREZIONE COMP.LE MOV.TO  
ROMA**

**DIREZIONE COMP.LE MOV.TO  
NAPOLI**

**DIREZIONE COMP.LE MOV.TO  
TORINO**

**DIREZIONE COMP.LE INFRASTRUTTURA  
NAPOLI**

**DIREZIONE COMP.LE INFRASTRUTTURA  
ROMA**

**DIREZIONE COMP.LE INFRASTRUTTURA  
TORINO**

**TRENITALIA S.p.A.  
Direzione Gen. Operativa Passeggeri  
ROMA**

**p.c. DIREZIONE MOVIMENTO  
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE  
SEDE**

**p.c. DIREZIONE MANUTENZIONE  
SEDE**

**OGGETTO: Prescrizione. Limitazione di velocità per primo treno circolante su linee  
AC/AV Roma-Napoli e Torino-Novara**

**L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri  
obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie**

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: EURO 26 756 202 833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra, si prescrive che il primo treno (che potrà svolgere anche servizio commerciale) in circolazione su ciascun binario interessato dopo l'intervallo d'orario notturno non dovrà superare la velocità di 250km/h.

Per la gestione di tale limitazione di velocità, che dovrà essere adottata fino nuovo avviso, si dovrà procedere come segue:

- il DCO deve prescrivere o far prescrivere al treno interessato di non superare la velocità di 250km/h, specificando che trattasi del primo treno in circolazione;
- il personale di condotta, al ricevimento della predetta prescrizione, deve inserire nel SSB ERTMS/ETCS, come dato treno "velocità massima del convoglio" il valore di 250km/h, salvo il caso in cui non debba per altre cause inserire velocità inferiori.

Le strutture interessate devono provvedere ad informare il dipendente personale.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

  
Michele Elia